RIORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA)

Art. 19

Abrogazione di disposizioni

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni; quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3; l'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 e la legge 16 febbraio 1980, n. 59; nonche' l'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, cosi' come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1980, n. 338. Restano ferme le altre disposizioni concernenti i compiti e le attivita' dell'Azienda ivi comprese, in particolare, quelle contenute nei decreti emanati in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, nonche' nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 499. E abrogata ogni disposizione contrastante o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

Versione in vigore dal 10 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 610
Titolo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-azienda-di-stato-per-gli-interventi-nel-mercato/art-19-abrogazione-di-disposizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it